ALIMENTA FASCICOLO 3/2026 – ISSN 2284-3574

IL RAPPORTO TRA LA L. 75/2026 E LA RIFORMA CARTABIA (D.LGS. 150/2022): LE MODIFICHE ALLA L. 283/1962 E I PUNTI DI CONNESSIONE SISTEMATICA

SOMMARIO: **1.** *Premessa*. **- 2.** *Le modifiche alla l. 283/1962 introdotte dalla riforma Cartabia.* **- 2.1.** *L'art. 70 del d. lgs. 150/2022 e l'introduzione degli artt. 12ter e ss. nella l. 283/1962*. **- 2.2**. *La struttura della procedura estintiva: gli artt. 12ter e ss.* **- 2.3.** *Il problema delle contravvenzioni "ripristinabili".* **- 3.** *La l. 75/2026 e la l. 283/1962: assenza di intervento diretto e coesistenza dei piani. la scelta di non modificare la l. 283/1962 e la clausola di riserva come punto di raccordo tra i due sistemi.* **- 4.** *Ulteriori punti di connessione tra la riforma Cartabia e la l. 75/2026.* **- 4.1.** *Le pene sostitutive e i nuovi reati alimentari: come cambia la risposta sanzionatoria dopo la riforma Cartabia*. **- 4.2.** *La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131bis c.p.).* **- 4.3.** *Successione di leggi penali e diritto intertemporale nella riforma dei reati agroalimentari: vi è coordinamento tra l'art. 96 del d. lgs. 150/2022 e la l. 75/2026?.* **- 4.3.1.** *Il regime dei fatti anteriori al 29 maggio 2026.* **- 4.3.2.** *Le condotte a cavallo della riforma: segmentazione temporale e criteri di qualificazione*. - **4.3.3.** *Il concorso apparente di norme nel nuovo capo II-bis*. **- 4.3.4**. *L'art. 96 del d. lgs. 150/2022 e le nuove fattispecie di reati agroalimentari: il potere di riqualificazione*. **- 5.** *Conclusioni.*

1. Premessa

La L. 75/2026 e il D. Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) intervengono su piani normativi diversi, ma non del tutto separati.

La prima costituisce una riforma di carattere prevalentemente sostanziale e, in tale ambito, è volta a contrastare gli illeciti penali nel settore agroalimentare, rafforzandone la disciplina con l'istituzione di nuovi reati e l'inasprimento del sistema sanzionatorio; il secondo, invece, ha introdotto una riforma pensata soprattutto per

rendere più efficiente il processo penale e ridurre il numero delle controversie, incidendo in modo diretto e rilevante sul settore delle contravvenzioni alimentari di cui alla L. 283/1962, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Considerate insieme, le due riforme rivelano un quadro normativo articolato e complesso, nel quale si coordinano senza sovrapporsi, pur presentando alcuni profili di connessione che richiedono un esame specifico.

2. Le modifiche alla l. 283/1962 introdotte dalla riforma Cartabia.

2.1. L'art. 70 del d. lgs. 150/2022 e l'introduzione degli artt. 12ter e ss. nella l. 283/1962.

Il cuore dell'intervento della Riforma Cartabia sulla disciplina penale alimentare risiede nell'art. 70 del D. Lgs. 150/2022, che ha inserito nella L. 283/1962, dopo l'art. 12bis, sette nuovi articoli (da 12ter a 12novies), introducendo una procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari mutuata da quelle già esistenti in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 758/1994 e art. 301 D. Lgs. 81/2008) e di contravvenzioni ambientali (artt. 318bis e ss. del D. Lgs. 152/2006).

L'art. 70 del nuovo D. Lgs. n. 150/2022 è inserito all'interno del relativo Titolo V (Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali), Capo III, dedicato alle modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie.

L'ambito oggettivo della procedura è delimitato dall'art. 12ter, comma primo, della L. 283/1962, che ne circoscrive l'applicazione alle:

«contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione,

tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto".

La norma esclude espressamente l'operatività della procedura quando le contravvenzioni concorrano con uno o più delitti, ciò assumendo rilievo non trascurabile nel raccordo con la L. 75/2026: laddove, nell'ambito di una medesima condotta o di condotte connesse, concorrano sia violazioni contravvenzionali *ex* L. 283/1962 [es. detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione *ex* artt. 5, lett. b) e 6] sia delitti previsti dalla L. 75/2026 (es. frode alimentare *ex* art. 517sexies c.p.), la procedura estintiva è preclusa ed il contravventore non può avvalersi del meccanismo cosiddetto deflattivo.

2.2. La struttura della procedura estintiva: gli artt. 12ter e ss.

La procedura è caratterizzata dalle seguenti fasi, disciplinate dagli artt. 12ter e ss. della L. 283/1962 (nel testo introdotto dall'art. 70 D. Lgs. 150/2022):

a) impartizione della prescrizione (art. 12ter): l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartisce al contravventore una prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione «non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi», prorogabile per una sola volta per non più di ulteriori sei mesi in presenza di circostanze documentate non imputabili al contravventore.

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente.

Il pubblico ministero mantiene il potere di disporre, con decreto, modifiche alle prescrizioni impartite.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire la notizia di reato al PM ai sensi dell'art. 347 c.p.p.;

b) verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento (art. 12quater): entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato, l'organo accertatore verifica se la violazione sia stata eliminata.

In caso di adempimento, il contravventore è ammesso a pagare, entro 30 giorni, «una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa», ai fini dell'estinzione del reato.

Da notare che le prestazioni sono cumulative ed entrambe obbligatorie, ovvero l'adempimento della prescrizione e il pagamento della somma in sede amministrativa devono entrambi verificarsi ai fini dell'estinzione della contravvenzione;

c) lavoro di pubblica utilità in alternativa (art. 12quinquies): in caso di impossibilità economica, il contravventore può richiedere al PM di svolgere lavoro di pubblica utilità presso enti pubblici o del volontariato, in alternativa al pagamento della somma pecuniaria.

L'introduzione di questa alternativa rappresenta un'innovazione rispetto ai modelli previgenti in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale;

d) il meccanismo di sospensione del procedimento (art. 12septies): il procedimento penale rimane sospeso nelle more dell'attivazione e dello svolgimento della procedura estintiva.

Sul punto, si rileva che «la sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

Se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari».

Tuttavia, come previsto dall'art. 12septies, nel caso previsto dall'articolo 12sexies, primo comma[1], il procedimento riprende il suo corso

[1] Art. 12sexies, L. 283/1962 - Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore primo comma: «Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o

quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 12sexies, secondo comma[2], se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione;

e) l'estinzione del reato (art. 12octies): la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione e provvede al pagamento (ovvero presta il lavoro di pubblica utilità), con conseguente richiesta di archiviazione da parte del PM.

L'adempimento tardivo della prescrizione (ovvero, l'adempimento con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore) non consente l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 12octies, ma è valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 162bis c.p. secondo il meccanismo speciale previsto dall'art. 12novies, come si vedrà a breve;

f) l'oblazione agevolata per adempimento tardivo (art. 12novies): l'art. 12novies disciplina specificamente l'ipotesi in cui la prescrizione sia stata adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, ovvero con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore.

In tali casi la pena è diminuita e l'adempimento - valutato ai fini dell'applicazione dell'art. 162bis c.p. - consente l'accesso ad un regime oblativo agevolato: la somma da versare è ridotta ad un quarto del massimo dell'ammenda, a differenza dell'oblazione ordinaria ex art. 162bis c.p., la quale prevede il pagamento della metà del massimo edittale[3].

incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinchè provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quarter».

[2] Art. 12sexies, secondo comma, L. 283/1962: «Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero».

[3] Come testualmente dispone l'art. 12novies della L. 283/1962: «Se la prescrizione

2.3. Il problema delle contravvenzioni "ripristinabili"

Un profilo critico di sicuro rilievo pratico, emerso immediatamente con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia e già segnalato nella Relazione n. 68/2022 dell'Ufficio del Massimario della Cassazione[4], riguarda la difficoltà di individuare quali contravvenzioni alimentari siano effettivamente "ripristinabili", ovvero presentino un «danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie».

A tale proposito, le fattispecie di reato contravvenzionale di cui all'art. 5, L. n. 283/1962 sono da ricondursi, per la gran parte, a reati di pericolo astratto, per i quali è il legislatore a formulare preventivamente il giudizio di pericolosità in relazione a determinate condotte.

In tali casi, il giudice accerta il verificarsi del comportamento illecito a prescindere dal fatto che la condotta, nel caso concreto, abbia o meno causato un pericolo effettivo.

Reati come quelli di specie sono, pertanto, difficilmente riparabili e/o suscettibili di elisione.

L'esempio emblematico è costituito dalla detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione ex artt. 5, lett. b) e 6 della L. 283/1962, ossia la fattispecie più frequentemente perseguita nelle sentenze di legittimità[5].

è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa».

[4] La consultazione integrale del documento è disponibile on line tra i materiali di studio sul portale di *Giurisprudenza Penale.*

[5] Ai fini della qualificazione del reato contravvenzionale ex art. 5, lett. b) della L. 283/1962, di particolare rlevanza è la statuizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (SS.UU, n. 443 del 19.12.2001), che ha qualificato l'illecito penale in parola come reato di danno, conferendole il significato di seguito esplicato. La Suprema Corte a Sezioni Unite spiega come la disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 5 sia finalizzata

La Cassazione si è domandata in che modo sia possibile "ripristinare" o "risarcire" il danno da un prodotto che, in quanto accertato in cattivo stato di conservazione, non può più ritenersi idoneo al consumo umano: la sola misura praticabile sarebbe la distruzione del prodotto, che tuttavia equivale alla rimozione del pericolo piuttosto che alla sua «elisione mediante condotte ripristinatorie».

Questa incertezza può indurre l'organo accertatore a non impartire prescrizioni, con le conseguenze che si esamineranno nel paragrafo seguente.

2. La natura non obbligatoria della procedura ed i rapporti con l'oblazione: l'elaborazione giurisprudenziale

2.1. L'indirizzo consolidato: la mancata prescrizione non genera improcedibilità

Un aspetto peculiare della procedura estintiva introdotta dalla

non tanto a prevenire mutazioni dell'alimento che, nelle altre parti dell'art. 5 della L. 283/1962, sono prese in considerazione come evento dannoso, quanto, piuttosto, a perseguire un autonomo fine di benessere, assicurando una protezione immediata all'interesse del consumatore affinché il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Conseguentemente, si è escluso che la contravvenzione si inserisca nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dall'art. 5, perché, rispetto ad essi, è figura autonoma di reato, cosicché, ove ne ricorrano le condizioni, può anche configurarsi il concorso. Le Sezioni Unite, sempre nella medesima pronuncia del 2001, hanno anche precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non vi è la necessità di un cattivo stato di conservazione riferito alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, essendo sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, che devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza. La Corte, nella sentenza del 2021 e sempre rifacendosi a pregresse pronunzie di legittimità, ha chiarito come la natura di reato di danno attribuita dalle SSUU alla contravvenzione in esame non richieda la produzione di un danno alla salute, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello del rispetto del cd. ordine alimentare, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.

Riforma Cartabia è costituito dalla sua non obbligatorietà: l'organo accertatore, infatti, non è tenuto ad attivarla, né la sua omissione determina improcedibilità dell'azione penale.

La Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 25812 del 7 maggio 2025, ha confermato che la mancata attivazione della procedura estintiva da parte dell'organo accertatore non impedisce al PM di esercitare l'azione penale, né rende il procedimento penale improcedibile, richiamando a tal fine l'elaborazione giurisprudenziale maturata nei settori-modello della sicurezza sul lavoro e ambientale[6].

L'orientamento è stato consolidato dalla successiva Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 14236 del 20 aprile 2026, che ha ribadito: «la violazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non è causa di improcedibilità dell'azione penale»[7].

La medesima pronuncia ha aggiunto il richiamo alla Sez. III, sentenza n. 19391 del 10 aprile 2024, e alla Sez. III, sentenza n. 49718 del 2019, ove è stato osservato come la obbligatorietà della speciale procedura in esame non possa essere dedotta neppure dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter, d.lgs. 152/06.

Nello stesso senso si è espressa la Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 24153 del 1° luglio 2026, la quale - dopo avere richiamato il principio già affermato dalla Sez. III, con la sentenza n. 16082 del 16.1.2025, Rv. 287872 – 01 (secondo cui il meccanismo dell'art. 12sexies L. 283/1962, «presupponendo che il pubblico ministero non abbia ricevuto la notizia di reato dall'organo accertatore, non obbliga l'adozione delle prescrizioni, sicché, scaduto il termine di sessanta giorni dall'inoltro degli atti, il magistrato può procedere

[6] Cfr. Sez. 3, n. 7678 del 13 gennaio 2017, *Bonanno*, Rv. 269140; Sez. 3, n. 19959 del 23 novembre 2016, *Cortiana*, non mass; Sez. 3, n. 20562 del 21 aprile 2015, *Rabitti*, Rv. 263751; Sez. 3, n. 5864/2011 del 18 novembre 2010, *Zecchino*, Rv. 249566; Sez. 3, n. 26758 del 05 maggio 2010*, Cionna e a.*, Rv. 248097.

[7] Cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 16082 del 16 gennaio 2025, *Nistoroiu*, Rv. 287872; Sez. 3, n. 7678 *Bonanno* cit.; Sez. 3, n. 19959 *Cortiana,* cit.

senza dover sindacare o chiedere conto dell'inerzia dell'organo accertatore») - ha aggiunto un'autonoma argomentazione, precisando che la discrezionalità dell'organo accertatore nell'impartire o meno prescrizioni «si evince anche dall'art. 12-septies, secondo comma, legge n. 283 del 1962", norma per la quale – come visto in precedenza - il procedimento "riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione».

Ed ancora, la Sez. III della Cassazione penale, con la sentenza n. 22979 del 22 giugno 2026 ha ulteriormente chiarito il profilo intertemporale, affermando che la disciplina degli artt. 12ter e ss. della L. 283/1962 «non (è) applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei quali sia già stata esercitata l'azione penale come dispone l'art. 96 - Disposizioni transitorie in tema di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti del D.lgs n. 150 del 2022», ulteriormente precisando che: «Né è invocabile l'applicazione dell'art. 2 comma 4 cod.pen., che regola la successione di legge nel tempo, che è inserito in una legge ordinaria che può essere derogata da altra legge ordinaria come è appunto avvenuto con l'art. 96 del decreto legislativo n. 150 del 2022».

Alla luce di quanto sopra, possono essere formulati due rilievi.

In primo luogo, l'art. 96 del D. Lgs. 150/2022 deroga al principio di retroattività della *lex mitior* di cui all'art. 2, quarto comma, c.p.; derogabilità ammessa in quanto tale principio è sancito da norma di rango ordinario.

In secondo luogo, la deroga è legittima anche sotto il profilo costituzionale, perché la causa estintiva è concepita e strutturata per operare nella sola fase delle indagini preliminari, con conseguente ragionevolezza e compatibilità con l'art. 3 Cost.

Tale conclusione trova conferma diretta nella sentenza n. 238 del 18.112020 della Corte Costituzionale che, pronunciandosi sull'omologa disposizione in materia ambientale (art. 318octies, D. Lgs.

152/2006), ha ritenuto "pienamente ragionevole" la mancata applicazione della disciplina più favorevole ai procedimenti in cui l'azione penale sia già stata esercitata, «non potendosi ipotizzare (...) una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto», osservando che «il contravventore che comunque abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato può avere comunque accesso all'oblazione prevista dall'art. 162-bis cod. pen.».

2.2. Il rapporto tra procedura estintiva amministrativa e oblazione *ex* art. 162bis c.p.

Un profilo di notevole interesse pratico attiene al rapporto tra la procedura estintiva degli artt. 12ter e ss. della L. 283/1962 e l'oblazione di cui all'art. 162bis c.p.

Le due procedure non sono alternative, ma complementari, secondo quanto chiarito dalla Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza n. 14236/2026: «il contravventore stesso può fruire dell'estinzione del reato in sede giudiziaria. Deve essere infatti qui richiamato il principio (...) per il quale la facoltà di richiedere l'oblazione non è alternativa a quella introdotta dalla disciplina specifica per i reati ambientali, essendo possibile esercitare detta facoltà non solo quando non ricorrano le condizioni per l'esperimento della prevista procedura amministrativa di settore, ma anche quando il contravventore abbia ritenuto di non avvalersene, optando per l'oblazione».

Tuttavia, vi è un limite fondamentale: la facoltà di richiedere l'oblazione è soggetta alle decadenze stabilite dal codice e, in particolare, al termine perentorio previsto dall'art. 162bis c.p. stesso, che impone di attivare la procedura estintiva prima dell'apertura del dibattimento (o prima del decreto di condanna).

In altri termini, il contravventore che non ha attivato la procedura estintiva amministrativa (o che l'ha attivata senza portarla a compimento) può ancora accedere all'oblazione giudiziaria, ma deve farlo nei termini di legge: la possibilità di oblazione in sede

giudiziaria non è illimitata nel tempo e non costituisce un mezzo sempre esperibile.

3. La l. 75/2026 e la l. 283/1962: assenza di intervento diretto e coesistenza dei piani. La scelta di non modificare la l. 283/1962 e la clausola di riserva come punto di raccordo tra i due sistemi

La legge 75/2026 non incide in modo diretto sulla L. 283/1962.

In particolare, il legislatore del 2026 ha inteso conservare il ruolo della L. 283/1962 quale strumento sanzionatorio per le contravvenzioni in materia igienico-sanitaria, ossia le violazioni più ricorrenti e di minore gravità nell'attività ordinaria degli operatori del settore.

In questa prospettiva, il sistema si articola su due piani tra loro coordinati: da un lato, la L. 283/1962, che disciplina – come detto - le contravvenzioni di carattere igienico-sanitario; dall'altro, la L. 75/2026, che interviene sui delitti contro il patrimonio agroalimentare, così delineando un apparato di sanzioni crescente in base alla gravità del fatto, che va dagli illeciti meno gravi, come ad esempio il reato (contravvenzione) di detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, sino alle ipotesi più gravi, come il delitto di frode alimentare, comprese quelle realizzate in forma organizzata (cd. agropirateria), per le quali è oggi prevista una specifica aggravante.

Peraltro, i due piani si differenziano non soltanto per la gravità dell'illecito, ma anche per l'elemento soggettivo: le contravvenzioni della L. 283/1962 sono strutturate come reati di pericolo (prevalentemente a forma libera), punibili anche a titolo colposo; i delitti della L. 75/2026 richiedono il dolo e, in particolare, le fattispecie-base richiedono il dolo specifico.

Ora, tra i due diversi sistemi vi è un elemento di raccordo, che è costituito dalla clausola di riserva prevista dall'art. 12ter, primo comma, della L. 283/1962, la quale esclude l'applicazione della procedura estintiva quando le contravvenzioni concorrano con uno o più delitti.

Tale disposizione regola il passaggio tra i due diversi regimi: qualora una medesima condotta integri sia una violazione contravvenzionale igienico-sanitaria sia un delitto di frode alimentare (o un'altra fattispecie del nuovo Capo II bis), il meccanismo estintivo non può trovare applicazione e l'intera vicenda viene ricondotta nell'alveo della più severa disciplina prevista per i delitti.

Un esempio concreto: se un operatore detiene alimenti in cattivo stato di conservazione [art. 5, lett. b), L. 283/1962] al fine di immetterli in commercio con indicazioni false sull'origine o sulla qualità (art. 517sexies c.p.), il concorso tra la contravvenzione ed il delitto preclude l'accesso alla procedura estintiva *ex* art. 12ter, cosicché il trasgressore dovrà affrontare il giudizio per entrambe le imputazioni e potrà eventualmente accedere all'oblazione per la sola contravvenzione (nei termini di legge), ma non alla più favorevole procedura amministrativa estintiva.

4. Ulteriori punti di connessione tra la riforma Cartabia e la l. 75/2026

4.1. Le pene sostitutive e i nuovi reati alimentari: come cambia la risposta sanzionatoria dopo la riforma Cartabia

Nell'ambito del diritto penale, il contributo della Riforma Cartabia al trattamento sanzionatorio dei reati meno gravi emerge principalmente sul piano delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, grazie all'inserimento dell'art. 20bis c.p., che disciplina un sistema articolato su quattro tipologie di pene sostitutive - semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo e pena pecuniaria sostitutiva - applicabili entro soglie di pena rispettivamente pari a quattro anni, tre anni ed un anno di pena detentiva.

In coerenza con tale impianto, l'art. 53 della L. 689/1981, come modificato dal D. Lgs. 150/2022, prevede che il giudice, in sede di

condanna o di applicazione della pena su richiesta, possa procedere alla sostituzione quando ritenga di dover determinare la pena detentiva entro i predetti limiti, da ciò derivando che il criterio decisivo non è costituito solo dal tipo di reato considerato in astratto, bensì anche ed in particolare dalla misura della pena concretamente irrogata.

Tuttavia, ciò non significa che la sostituzione operi in modo automatico o che comporti necessariamente un alleggerimento della sanzione.

Infatti, l'art. 58 della predetta L. 689/1981 attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato secondo precisi parametri: la pena sostitutiva deve risultare più idonea alla rieducazione del condannato e deve assicurare, anche mediante apposite prescrizioni, la prevenzione del rischio di recidiva.

La sostituzione è, invece, esclusa quando vi siano fondati motivi per ritenere che il condannato non rispetterà le prescrizioni imposte.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la valutazione richiesta al giudice è autonoma rispetto alla sola commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p.: i criteri relativi alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere devono essere applicati sia nella fase di determinazione della pena detentiva, sia in quella successiva di scelta della pena sostitutiva più adeguata al caso concreto (Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15053 del 27.4.2026).

Va inoltre ricordato che, per la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità, la riforma — anche a seguito del decreto correttivo del 2024 — richiede il consenso dell'imputato, espresso personalmente o tramite procuratore speciale.

Quanto alle conseguenze dell'inadempimento, l'art. 66 della L. 689/1981 stabilisce che la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa connessi, comporta la revoca e la conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita o in una pena sostitutiva più severa.

Per la pena pecuniaria sostitutiva, l'art. 71 della stessa legge

prevede una disciplina analoga: in caso di mancato pagamento, si procede alla revoca ed alla conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva; qualora, invece, il mancato pagamento dipenda da impossibilità economica, la conversione avviene nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, in assenza di consenso, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

Da quanto sopra emerge che le pene sostitutive si configurano non come un beneficio, ma come un vero e proprio programma esecutivo della pena, caratterizzato da prescrizioni, controlli e revocabilità in caso di inadempimento (cfr. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 33403 del 3.9.2024; Sez. I, sentenza n. 47351 del 23.12.2024).

Ora, applicando questo schema ai nuovi reati previsti dalla L. 75/2026, si osserva quanto segue.

Per il reato di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517septies c.p.), punito con la reclusione da tre a diciotto mesi, il giudice potrà valutare la sostituzione con la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità per qualsiasi pena determinata entro tali limiti, mentre la sostituzione con pena pecuniaria sarà possibile solo se la pena concretamente irrogata non superi un anno.

Per la frode alimentare base (art. 517sexies c.p.), il cui massimo edittale è pari ad un anno, sarà invece astrattamente praticabile anche la pena pecuniaria sostitutiva, rendendo disponibile l'intera serie delle misure previste dall'art. 20bis c.p.

Va sottolineato che, in entrambe le suddette ipotesi, la sostituzione presuppone una motivazione concreta, il consenso dell'imputato (salvo che si tratti di pena pecuniaria sostitutiva), l'assenza delle cause soggettive ostative di cui all'art. 59 della L. 689/1981 ed un giudizio preventivo favorevole circa il rispetto delle prescrizioni.

Ed anche in tal caso, in ipotesi di inadempimento, il sistema prevede la revoca della pena sostitutiva ed il ripristino della componente detentiva.

Nel complesso, quindi, la Riforma Cartabia rende il sistema

sanzionatorio più elastico senza però ridurne l'efficacia cosicché, anche per i nuovi reati alimentari, la pena detentiva può essere sostituita, ma la pena sostitutiva resta comunque una misura rigorosa che, in caso di mancato rispetto degli obblighi, comporta il ripristino della pena originaria.

4.2. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131bis c.p.)

La Riforma Cartabia ha riscritto l'art. 131bis c.p., introducendo espressamente la rilevanza della condotta susseguente al reato ai fini della valutazione di tenuità.

In tale ambito, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 24153/2026, in una vicenda relativa a contravvenzioni di cui alla L. 283/1962, ha annullato con rinvio la sentenza di merito per omessa motivazione sull'applicabilità dell'art. 131bis c.p., sottolineando che la scelta di irrogare la sola pena pecuniaria (ammenda) in misura vicina al minimo edittale costituisce un indice indiretto di minima gravità del fatto che impone una valutazione espressa.

Tale innovazione, già considerata nei procedimenti per contravvenzioni alimentari (come emerge dalle sopra citate sentenze della Suprema Corte penale n. 25812/2025 e n. 24153/2026), si ritiene interessi direttamente anche i nuovi delitti *ex* L. 75/2026 nelle ipotesi di minore gravità.

A tale proposito, l'introduzione di una causa di non punibilità "speciale" per i fatti di lieve entità, in particolare nell'art. 517sexies c.p., pone un problema di coordinamento interpretativo con la clausola generale dell'art. 131bis c.p., riformato dalla Cartabia; questione che può condurre a due diverse chiavi di lettura, di seguito esplicate.

Una prima, prossibile lettura è costituita dall'assorbenza della causa speciale, nel senso che la causa di non punibilità per lieve entità *ex* art. 517sexies, secondo comma, sarebbe assorbente rispetto all'art. 131bis c.p., in quanto norma speciale che disciplina in modo

completo ed autonomo l'ipotesi di minima offensività nei reati alimentari.

Diversamente, l'ipotesi della cumulabilità su piani distinti condurrebbe le due cause ad operare su piani diversi.

La prima (art. 517sexies, secondo comma) valuterebbe la tenuità intrinseca del fatto (quantità, valore, assenza di pregiudizio), mentre la seconda (art. 131bis c.p.) apprezzerebbe anche la condotta susseguente al reato (comportamenti riparatori, adempimenti, misure di sicurezza), oltre ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, c.p.

Andrà chiarito nel tempo, anche con il supporto giurisprudenziale, se, in presenza di una causa di non punibilità "speciale", il giudice possa (o debba) valutare anche la condotta susseguente ai fini dell'art. 131bis c.p., ovvero se la disciplina speciale escluda l'applicazione della clausola generale.

4.3. Successione di leggi penali e diritto intertemporale nella riforma dei reati agroalimentari: vi è coordinamento tra l'art. 96 del D. Lgs. 150/2022 e la L. 75/2026?

Il diritto penale agroalimentare si confronta oggi con due distinte discontinuità temporali, entrambe suscettibili di generare, nel presente ed in futuro, questioni interpretative di notevole rilievo pratico.

Sul punto, sotto il profilo processuale, la Riforma Cartabia ha introdotto, attraverso l'art. 70 del D. Lgs. 150/2022, una procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari, la cui disciplina transitoria - contenuta nell'art. 96 del medesimo decreto - ne limita però l'operatività ai procedimenti non ancora avviati alla data del 30 dicembre 2022.

Ciò significa che, qualora l'azione penale sia già stata esercitata a quella data, il meccanismo estintivo non trova applicazione.

Sotto il profilo sostanziale, la legge 75/2026, in vigore dal 29 maggio 2026, ha profondamente modificato il sistema dei delitti di frode alimentare: gli artt. 516 e 517bis c.p. sono stati abrogati, l'art.

517quater c.p. è stato riformulato e il nuovo Capo II-bis del Titolo VIII del Libro II del codice penale è stato dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.

Questo assetto crea una situazione concreta particolarmente complessa, laddove il giudice chiamato a definire un procedimento iscritto prima del 30 dicembre 2022 - e quindi escluso dal meccanismo estintivo introdotto dall'art. 70 - potrebbe trovarsi a dover valutare, nel corso dell'istruttoria, condotte potenzialmente riconducibili alle nuove fattispecie introdotte dalla L. 75/2026.

Pertanto, affrontare correttamente tale situazione richiede di ragionare per livelli temporali distinti, esaminando separatamente il regime applicabile alla fase processuale e quello applicabile alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.

4.3.1. Il regime dei fatti anteriori al 29 maggio 2026

Per le condotte poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge n. 75/2026 operano congiuntamente il divieto di retroattività della norma penale sfavorevole, presidiato dall'art. 25, comma secondo, Cost., e la regola della retroattività della *lex mitior*, sancita dall'art. 2, comma quarto, c.p.

In questo contesto, occorre tuttavia distinguere tre situazioni.

1) Le nuove fattispecie delittuose: laddove la legge n. 75/2026 abbia introdotto condotte prima penalmente irrilevanti, l'irretroattività opera in modo assoluto. Sul punto, la sopra citata Relazione dell'Ufficio del Massimario è chiara: «è ipotizzabile che vi siano condotte che costituiscono reato alla luce della nuova disciplina, ma che non integravano alcun illecito ai sensi della pregressa regolamentazione della materia. Troverà pacificamente applicazione, in tal caso, trattandosi di nuova incriminazione, il disposto dell'art. 2, comma primo, cod. pen., con conseguente non punibilità ove il fatto risulti posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova legge (29 maggio 2026)».

2) L'abrogazione dell'art. 516 c.p. e la successione modificativa:

l'abrogazione della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine non determina automaticamente *abolitio criminis*: la condotta potrebbe risultare sussumibile nel nuovo art. 517sexies c.p. (frode alimentare), con conseguente applicazione del criterio dell'art. 2, comma quarto, c.p.

Anche qui la Relazione del Massimario offre l'indicazione operativa «Altre condotte, realizzate prima dell'entrata in vigore del nuovo testo normativo, saranno suscettibili di integrare sia i vecchi delitti di cui all'abrogato art. 516 cod. pen. o al rimodellato art. 517quater, comma secondo, cod. pen., sia uno dei nuovi reati introdotti dalla novella. Troverà, in tal caso, esecuzione il disposto dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.».

Ed è la stessa Relazione ad offrire l'esito del raffronto: «Nel confronto, salvo ipotesi del tutto peculiari, sarà la vecchia disciplina a risultare maggiormente favorevole, prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello introdotto successivamente».

3) Il divieto di combinazione: va qui richiamato il principio secondo il quale l'individuazione della *lex mitior* non consente operazioni di assemblaggio. Come chiarito dalla Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza n. 32951/2024, non è consentito «procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo».

A corollario di tale principio, un profilo particolarmente rilevante sotto l'aspetto pratico è rappresentato dal secondo comma dell'art. 517sexies c.p., relativo alla sopra vista clausola di non punibilità per lieve entità della condotta.

Trattasi di una clausola assente nel previgente art. 516 c.p. cosicché, ove la condotta contestata in un procedimento pendente risulti riconducibile alla nuova fattispecie e presenti i caratteri della lieve entità, l'applicazione integrale della nuova disciplina può risultare

in concreto più favorevole del vecchio assetto, nonostante il generale inasprimento edittale segnalato dal Massimario.

Il giudizio comparativo va dunque condotto in concreto, caso per caso, e non in astratto sulle sole componenti sanzionatorie.

4.3.2. Le condotte a cavallo della riforma: segmentazione temporale e criteri di qualificazione

Più delicata è l'ipotesi in cui la condotta si protragga o si reiteri oltre il 29 maggio 2026.

Qualora si tratti di reato permanente, il relativo momento consumativo coincide con la cessazione della condotta antigiuridica - soluzione confermata dall'art. 158 c.p. - con la conseguenza che la legge sopravvenuta durante la permanenza è, in linea di principio, applicabile all'intera vicenda, non trattandosi di applicazione retroattiva *in malam partem*, bensì di applicazione ad una condotta ancora *in itinere* al momento della riforma.

Diversa è, invece, l'ipotesi dei reati istantanei reiterati (singoli lotti immessi in commercio, singole cessioni, singole spedizioni): in tal caso ciascun segmento va qualificato secondo la legge vigente al momento della sua realizzazione (principio del *tempus regit actum*), con possibile configurazione del vincolo della continuazione *ex* art. 81, comma 2, c.p. e conseguente necessità di individuare la violazione più grave nel confronto tra fattispecie soggette a regimi diversi.

4.3.3. Il concorso apparente di norme nel nuovo Capo II-bis

Il legislatore del 2026 ha affrontato il problema dei rapporti interni al nuovo Capo, come si evince dall'incipit dell'art. 517sexies ("Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies").

La Relazione del Massimario ne chiarisce la *ratio*, richiamando le Linee guida della Commissione Caselli, secondo cui la frode alimentare "assume, in definitiva, il ruolo di figura "generica" e

sussidiaria, destinata a cedere il passo alle disposizioni successive, ogni qual volta, in virtù del principio di specialità, le particolari modalità della condotta", in relazione alla fattispecie ex art. 517septies c.p. "o la tipologia di oggetto materiale particolarmente protetto (art. 517-quater) impongano l'applicazione di una fattispecie più gravemente sanzionata".

Ne risulta una forma di gerarchia interna in cui l'art. 517septies c.p. - commercio di alimenti con segni mendaci, punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a 20.000 euro - e l'art. 517quater c.p. prevalgono sull'art. 517sexies, il quale opera in via residuale.

Sul piano soggettivo, entrambe le nuove fattispecie richiedono un dolo specifico che si potrebbe definire a duplice finalità: la finalità di trarre profitto e quella di indurre in errore il consumatore.

A completamento del quadro, l'art. 517octies c.p. prevede la chiusura temporanea dello stabilimento ed un articolato elenco di aggravanti in relazione alle pene stabilite dagli articoli 517sexies e 517septies, tra cui il riferimento a denominazioni protette, l'uso di falsi documenti di trasporto, la falsa indicazione biologica e, non da ultimo, l'aggravante dell'agropirateria.

4.3.4. L'art. 96 del D. Lgs. 150/2022 e le nuove fattispecie di reati agroalimentari: il potere di riqualificazione

Resta fermo che l'art. 96 del D. Lgs. 150/2022 riguarda unicamente l'applicazione temporale del meccanismo estintivo e non incide sulla qualificazione giuridica dei fatti, che resta una valutazione del tutto autonoma.

Inoltre, se nel procedimento pendente emergono condotte di frode che integrano un delitto, l'accesso alla procedura di estinzione è comunque escluso dalla clausola iniziale dell'art. 12ter della L. 283/1962 (salvo che concorrano con uno o più delitti).

Il concorso con un delitto costituisce, quindi, un impedimento autonomo all'estinzione della contravvenzione, che si affianca – ma non si sostituisce - al limite temporale previsto dall'art. 96.

Con specifico riguardo, poi, al potere di riqualificare il fatto contestato, occorre svolgere alcune considerazioni:

a) il giudice può riqualificare il fatto storico immutato, nel rispetto del contraddittorio e della prevedibilità della nuova qualificazione;

b) la riqualificazione in fattispecie introdotta *ex novo* dalla L. 75/2026 non è consentita per segmenti di condotta anteriori al 29 maggio 2026, quando ne derivi un trattamento complessivamente più sfavorevole: qui opera il divieto costituzionale di retroattività;

c) la nuova fattispecie non può "assorbire" retroattivamente la porzione anteriore di condotta, salvo che il raffronto complessivo la faccia risultare in *bonam partem*; ipotesi nella quale il giudice è tenuto ad applicarla anche d'ufficio;

d) per la porzione di condotta successiva alla riforma, la riqualificazione è pienamente ammissibile, con le conseguenze già brevemente illustrate in tema di continuazione.

5. Conclusioni

La Riforma Cartabia e la L. 75/2026 si inseriscono entrambe nel settore del diritto alimentare, ma con obiettivi diversi e, per certi versi, opposti.

La Riforma Cartabia ha puntato a snellire i procedimenti penali per le violazioni di carattere igienico-sanitario meno gravi: chi commette un'infrazione può evitare la condanna adempiendo a determinate prescrizioni, con un vantaggio sia per l'operatore - incentivato a regolarizzare la propria posizione - sia per il sistema giudiziario, che si alleggerisce di un certo numero di processi.

La L. 75/2026 ha, invece, percorso la strada opposta: per le frodi alimentari più gravi connotate da dolo, ha inasprito le pene ed introdotto strumenti repressivi più efficaci.

Il punto critico - ed ancora aperto - riguarda le situazioni di confine, cioè quei casi in cui non è immediato stabilire se una condotta

costituisca una violazione disciplinata dalla L. 283/1962 oppure una vera e propria frode alimentare dolosa (art. 517sexies c.p.).

La distinzione non è di poco conto: solo nel primo caso il trasgressore può accedere alla procedura estintiva prevista dalla Riforma Cartabia.

Il discrimine tra le due ipotesi dipende dalla prova del dolo specifico.

In altri termini, se l'accusa non riesce a dimostrare che l'operatore abbia agito con finalità fraudolenta, la condotta ricadrà verosimilmente nell'ambito contravvenzionale e l'interessato potrà beneficiare del meccanismo deflattivo di cui agli artt. 12ter e seguenti della L. 283/1962.

È prevedibile che tale questione interpretativa darà luogo ad un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza.

Valeria Pullini

ABSTRACT:

Il contributo analizza i rapporti tra la legge n. 75/2026 e la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), esaminandone i punti di connessione nel sistema penale agroalimentare. L'indagine muove dalla procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari introdotta negli artt. 12-ter e seguenti della legge n. 283/1962, approfondendone i presupposti applicativi, le criticità relative alla ripristinabilità delle violazioni, la natura non obbligatoria alla luce della giurisprudenza di legittimità e i rapporti con l'oblazione. Viene quindi esaminata la coesistenza tra il modello orientato alla regolarizzazione delle violazioni igienico-sanitarie e il rafforzamento della repressione delle frodi alimentari, individuando nella clausola che esclude la procedura estintiva in caso di concorso con delitti il principale raccordo tra le due discipline. L'analisi si estende alle pene sostitutive, al coordinamento tra le cause generali e speciali di non punibilità per

tenuità del fatto e alle questioni di successione delle leggi penali, con particolare riguardo alla lex mitior e ai limiti della riqualificazione giuridica. Il contributo evidenzia, infine, la centralità della prova del dolo specifico nella delimitazione tra contravvenzioni alimentari e fattispecie fraudolente, dalla quale dipende l'accesso al meccanismo estintivo.

EN:

This article examines the relationship between Law No. 75/2026 and the Cartabia reform (Legislative Decree No. 150/2022), focusing on their interaction within Italian agri-food criminal law. It first analyses the procedure for extinguishing food-related contraventions introduced by Articles 12-ter et seq. of Law No. 283/1962, addressing its eligibility requirements, the difficulties in identifying remediable violations, its non-mandatory nature as interpreted by the Court of Cassation, and its relationship with judicial settlement by payment of a prescribed sum (oblazione). The article then considers the coexistence of a compliance-oriented approach to food hygiene violations and stronger criminal enforcement against food fraud. The provision excluding access to the extinguishment procedure where contraventions concur with more serious offences (delitti) is identified as the main link between the two frameworks. Further issues include alternatives to short custodial sentences, the interaction between general and special grounds for excluding punishment in minor cases, and the temporal application of successive criminal laws, particularly the lex mitior principle and the limits on legal reclassification. The article ultimately highlights the central role of proving specific intent in distinguishing food-related contraventions from fraudulent offences, a distinction that determines access to the extinguishment mechanism.

PAROLE CHIAVE:

diritto penale agroalimentare; riforma Cartabia; legge n.

75/2026; contravvenzioni alimentari; procedura estintiva; frode alimentare; dolo specifico; successione di leggi penali.

agri-food criminal law; Cartabia reform; Law No. 75/2026; food-related contraventions; offence extinguishment procedure; food fraud; specific intent; successive criminal laws.